



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2806 del 2024, proposto da Salvatore Sciaudone, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zannini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Falciano del Massico, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava, n. 00291/2024, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falciano del Massico;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Zannini e Antonio Sasso;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2 *quater* del regolamento regionale n. 4/2010 (applicabile nel caso di specie, venendo in rilievo interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità in territorio classificato come zona sismica) l'appellante Salvatore Sciaudone avrebbe dovuto presentare la denuncia di inizio lavori di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 4/2010, con la conseguenza che, non avendola presentata - come correttamente rilevato dal Comune nell'impugnato provvedimento dell'8 novembre 2023 -, trova applicazione l'art. 18, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2010 (secondo cui *“Qualora il responsabile non ha effettuato la denuncia di cui all'articolo 2 prima dell'inizio dei lavori, deve provvedervi, in sanatoria, richiedendo la “autorizzazione sismica” per i lavori già realizzati e per quelli ancora eventualmente da realizzare”*);

Rilevato che comunque l'istanza di autorizzazione in sanatoria successivamente presentata dallo Sciaudone è stata respinta con provvedimento del 12 aprile 2024 e che - come correttamente rilevato dal T.A.R. nell'ordinanza appellata - *“... trattandosi di lavori intrapresi in zona sismica, il procedimento relativo alla SCIA, in assenza di denuncia al Genio civile, non sembra essersi mai validamente completato, con la conseguenza che l'ordine di ripristino sembra essere stato legittimamente adottato ...”*, tenuto altresì conto del fatto che a seguito della presentazione di una SCIA l'Ente comunale è tenuto esclusivamente a verificare la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi richiesti, sotto il profilo della conformità agli strumenti urbanistici comunali;

Considerato, pertanto, che la *“Dichiarazione di inizio Lavori”* di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 4/2010, costituisce un atto distinto e separato dalla SCIA edilizia, che il ricorrente avrebbe dovuto presentare, corredandolo di tutti i documenti tecnici utili ad accertare la portata dell'intervento dal punto di vista strutturale;

Ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'appello cautelare;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), respinge l'appello (Ricorso numero: 2806/2024).

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF

Cecilia Altavista, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Dario Simeoli

IL SEGRETARIO